## Costituzione del Sindacato Coloniale Fascista della gente del mare e del Sindacato Coloniale Fascista della gente dell'aria

Visto il R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 sul-

Ordinamento Sindacale Libico; Wisti gli art. 2 e 6 del D. M. 27 dicembre 1936-XV sulle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale Libico;
Visto il D. G. 21 aprile 1937-XV, n. 7497 che

autorizza altresì la costituzione del Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori dei porti, della gente del mare e dell'aria.

Riconosciuta la necessità di addivenire alla

scissione del Sindacato Coloniale Fascista dei lavoratori dei porti e della gente del mare e dell'aria, in due distinti sindacati dei quali uno per la gente dell'aria e l'altro per i lavoratori dei porti e della gente del mare;

### ART 1

E' revocata l'autorizzazione alla costituzione del Sindacato Coloniale Fascista dei lavorato-ri dei porti, della gente del mare e dell'aria concessa con il D. G. 21 aprile 1937-XV, n. 7497;

E' autorizzata a norma ed agli effetti del R. D. 29 aprile 1935-XIII, n. 2006 e del D. M. 27 dicembre 1936-XV la costituzione dei seguenti Sindacati Coloniali aderenti all'Associazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria della Li-

Sindacato Coloniale Fascista della gente del mare e dei lavoratori dei porti;

- Sindacato Coloniale Fascista della gente

### ART. 3.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati di cui al precedente articolo secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto. Tripoli, li 22 luglio 1937-XV.

> Il Governatore Generale BALBO

## Statuto del Sindacato Coloniale Fascista della gente dell' Aria

## TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPI - COMPETENZE

Al sensi e per gli effetti del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006 e successive norme integrative e modificative è costituito con sede in Tripoli il Sindacato Coloniale Fascista della gente del-Esso ha la rappresentanza nell'ambito della

sua competenza territoriale, degli appartenenti alle categorie per le quali è costituito. dacato aderisce all'Associazione Fasci-

sta dei Lavoratori dell'Industria. Fanno parte del Sindacato Coloniale gli enti e gli istituti assistenziali da esso eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 8 del D. M. 27 di-

## ART. 2.

Il Sindacato Coloniale, nell'ambito della pro-

pria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale delle categorie per cui è costituito, e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'in-teresse generale della Colonia e della Nazione e della sua attività produttiva; b) di studiare e di risolvere i problemi eco-

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA sia prevista dalle leggi, dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
g) di raccogliere ed elaborare tutti gli ele-

menti, notizie e dati relativi a questioni in-teressanti l'attività delle categorie inquadrate; h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad esso demandate in virtù di leggi,

regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e deil'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi il Sindacato Coloniale raggruppa i propri soci in Sindacati provinciali o interprovinciali costituiti nell'ambito di uno o più Commissariati Provinciali

## TITOLO IL SOCI .

### **WART. 3.**

Per far parte del Sindacato Coloniale in qualità di soci, occorre:

a) aver compluto 18 anni;

b) essere cittadini italiani metropolitani; c) appartenere alle categorie rappresentate; d) essere di buona condotta morale e po-

e) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

La domanda di ammissione a socio deve es-sere presentata al Sindacato provinciale o interprovinciale e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale

Dell'ammissione dei soci decide il Segretario del Sindacato provinciale (o interprovinciale). Qualora questi non ritenga di accogliere la domanda, è tenuto a riferime entro un mese

dalla data di presentazione al Segretario del Sindacato Coloniale che decide sentito il Direttorio.

Contro la negata ammissione l'interessato ha diritto di ricorrere all'Associazione, e in ultima istanza, ai sensi dell'ultimo comma dell'ar-ticolo 5 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, al Governatore Generale della Libia.

La domanda d'iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza del triennio in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

La qualità di socio si perde:

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei
modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e
nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in
hesa ai quali è avvenuta l'ammissione.

e della sua attività produttiva;
b) di studiare e di risolvere i problemi economici sociali relativi alle categorie stesse;
c) di procedere alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino le categorie rappresentate;
d) di promuovere, attuare e concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione;
e) di favorire la collaborazione degli esercenti le attività rappresentate;
f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti le categorie in tutti i consigli, enti, ed organi in cui tale rappresentanza

sizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi del Sindacato Coloniale; ad osservare altresi scrusindacato Colomate, ad osservate attrest, scru-polosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale,

ial presente statuto e tenuti a norma di leg.
I soci oltrechè essere tenuti a norma di leg. ge alla piena osservanza delle clausole dei con ge alla piena osservanta del contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dal Sindacato Coloniale e dall'Associazio. ne, debbono informare il Sindacato provinciale ne, deboono intornate la contraversia de la contraversia che (o interprovinciale) di lavoro di lavoro, sa nell'applicazione delle clausole stabilite dai con nell'applicazione delle cittasse statilite dal con-tratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti nell'interesse dei soci con le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti del Sindacato Coloniale sono mantenuti, esclusiva. mente, per il tramite del Sindacato provinciale (o interprovinciale).

## TITOLO III SINDACATI PERIFERICI

I soci del Sindacato Coloniale sono riuniti in Sindacati provinciali o interprovinciali ai send dell'utime comma dell'art. 2.

I Sindacati provinciali o interprovinciali quali organi locali del Sindacato Coloniale assolvono a tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito della loro competenza territoriale.

In particolare spetta ai Sindacati periferici: a) provvedere all'ammissione dei soci;

b) di adottare deliberazioni su tutte le questioni la cui trattazione sia stata ad essi affidata o delegata dal Sindacato Coloniale:

c) di provvedere alla nomina di rappresen-tanti locali presso enti, organi o commissioni quando tale rappresentanza sia richiesta od ammessa ai sensi di legge per le categorie inqua-

d) di adottare le misure disciplinari di cui

al titolo VIII del presente statuto;
e) di provvedere all'assistenza e all'istruzione professionale dei soci;

f) di procedere alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici collettivi per delega del Sindacato Coloniale ed al sensi dell'art. 30 del presente statuto. Nello svolgimento del prepri compiti i Sin-

dacati periferici si avvalgono dei servizi e dell'assistenza dell'Unione Provinciale o interpro-

In corrispondenza dei Sindacati provinciali o interprovinciali potranno essere costituiti uno più sindacati comunali formati dagli iscritti che risiedono in ciascun comune.

Per la costituzione di ciascun Sindacato co-

munale, oltre all'assenso preventivo del Sinda-cato Coloniale, sarà necessario che gli iscritti residenti nel centro urbano raggiungano alme-no il numero di di

no il numero di dicci.
Il Direttore del Sindacato provinciale o interprovinciale determinerà le norme che devono regolare il funzionamento interno dei singoli Sindacati comunali: tali norme andranno in vigorr dopo che siano state approvate dal Sindacato Coloniale.

munale saranno riuniti in assemblea, convocata
e presieduta da! Segretario del Sindacato
provinciale o interprovinciale per la designazio
ne — se richiesta dal Segretario del Sindacato
Provinciale — del Fiduciario del Sindacato
munale e per l'esame dei problemi di carattere
locale interessanti la catagoria I soci appartenenti a ciascun Sindacato

locale interessanti la categoria.

Il Fiduciario del Sindacato Comunale pro minato dal Segretario del Sindacato Provinciale — dura in carica un anno ed è rieles gibile. Esso rappresenta gli iscritti del Sindacato cato stesso in seno all'Assemblea del Sindacato Provinciale o interprovinciale.

### ART. 12.

Sono organi del Sindacato provinciale:

b) il Direttorio;

c) il Segretario del Sindacato.

### Apr 13

L'assemblea del Sindacato provinciale o in-terprovinciale è costituita da tutti i soci del Sin-

dacato stesso.

L'assemblea è convocata, almeno una volta L'assemblea e convocata, almeno una volta l'anno, dal Segretario del Sindacato Provincia-le che la presiede, dietro autorizzazione del Segretario del Sindacato Coloniale, sentito il pa-rere del Segretario dell'Unione provinciale.

L'assemblea:
a) approva l'attività svolta del Sindacato; delibera su quanto riguarda gli interessi

locali della categoria; c) designa il Segretario ed elegge il Direttorio del Sindacato provinciale.

Il Diretterio del Sindacato provinciale è composto da cinque membri e dura in carica tre

Spetta al Direttorio:

a) di cosdiuvare il Segretario del Sindacato dio scolgimento della attività sindacale;
b) di deliberare sulle convocazioni dell'așsemblea del Sindacato:

c) di deliberare sulle ammissioni dei soci e sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua ompetenza, a norma del titolo VIII del pre-

sente statuto;
d) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri
dell'assemblea con riserva di ratifica da parte

di questa; e) di adempire a tutte le attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, dal presen-te statuto e deliberazioni degli organi superiori;

Per le modalità di riunione dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato provinciale o in-terprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni saranno osservate le norme sta-bilite, rispettivamente, per l'assemblea e il Di-rettorio del Sindacato Coloniale.

Le altre norme eventualmente occorrenti per le riunioni, elezioni o deliberazioni saranno sta-bilite dal Direttorio del Sindacato Coloniale.

## ART. 16.

Il Segretario del Sindacato Provinciale è nominato dal Segretario del Sindacato Co-loniale, sentito il parere del Segretario dell'Unione provinciale e dura in carlea tre anni.
Il Segretario del Sindacato presiede l'assemblea ed il Direttorio del Sindacato stesso, ed

ademple a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dal-le deliberazioni del Sindacato Chloniale.

Il Sindacato provinciale o interprovinciale è tenuto a fornire agli organismi superiori tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essi ri-chiesti nell'ambito della loro attribuzione.

Il Sindicato è tenuto, altresi, ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della propria competenza, dagli organismi predetti.

## TITOLO V. ORGANI DEL SINDACATO COLONIALE

Sono organi del Sindacato Coloniale:

a) l'Assemblea; b) il Direttorio;

c) il Segretario del Sindacato.

## ASSEMBLEA

ART. 19.

L'assemblea è formata dai Segretari e dai membri dei Direttorii del Sindacati provinciali o interprovinciali, e dai dirigenti degli istituti assistenziali autorizzati di cui all'art. 3 del D. M.

27 dicembre 1936.
Fanno, altresi parte dell'assemblea i componenti il Direttorio del Sindacato Coloniale.
I revisori partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Segretario del Sindacato Coloniale ogni tre ansemblea avviso spedito almeno quindici

go, giorno ed ora della riunione e degli argo-menti da trattare. E' ammessa la convocazione, fici casi di urgenza, con preavviso di giorni cin-

que.

Le adunanze di assemblee sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o raporesentata almeno la metà di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti dell'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. E' ammessa la facoltà di delegare il voto, ma ogni partecipante non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza as-

Le deliberazioni sono prese a maggioranza as-soluta di voti. Il presidente dell'assemblea sta-bilisce il sistema di votazione. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio se-In caso di parità prevale il voto del presiden-

te dell'assemblea, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei vo-

· I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel nu-

mero dei votanti.

Nessuno può parlare su argomenti non segnati all'ordine del giorno salvo contraria deliberazione dell'assemblea.

### ART. 20.

L'assemblea:

a) esprime i pareri e formula voti sulle que-stioni di maggiore importanza riguardanti l'at-tività del Sindacato Coloniale e gli interessi

tività del Sindacato Coloniale e gli interessi
delle categorie da esso rappresentate;
b) delibera sulle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato Coloniale;
c) designa — se richiesto dal Governo della
Colonia — il Segretario del Sindacato Coloniale;
d) elegge i membri del Direttorio;
e) adempie a tutte le attribuzioni che le
siano deferite dal presente statuto, dalle leggi
e regolamenti dello Stato e dagli organismi
superiori.

## DIRETTORIO

ART. 21.

ART. 21.

Il Direttorio è composto dal Segretario dei Sindacato Coloniale che lo presiede, e di cinque membri nominati dall'assemblea nel suo seno, oltre un rappresentante dei mutilati ed invalidi di guerra designato dalla Sezione di Tripoli dell'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi di Guerra tra gli appartenenti alle categorie inquadrate dall'Associazione. I componenti il Direttorio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Alle riunioni del Direttorio possono partecipare, senza voto deliberativo, i revisori.

Il Direttorio si riunisce, su convocazione del Segretario del Sindacato Coloniale almeno una volta ogni quattro mesi ed inoltre ogni qualvotta lo ritenga necessario il Segretario stesso.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione è degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze del Dir Per la validità delle adunanze dei Direttorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il presidente, Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto dei presidente.

giorni prima della riunione ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritengano necessario il Direttorio o i Revisori del Sindacato Coloniale.

Contro la dichiarazione di decadenza è amesso il ricorso al presidente dell'Associazione, in ultima istanza, al Governatore Generale della Libia.

ART. 22.

Il Direttorio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari del Sindacato Coloniale in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;
b) di deliberare, non oltre il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo del Sindacato Coloniale. In tale sede il Direttorio può delegare al Segretario i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;
c) di deliberare eventualmente l'applicazione dei contributi suppletivi nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 34 del D. M. 27 dicembre 1936;

d) di deliberare sul criteri informativi dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dal Sindacato Co-

e) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lettera e) del presente statuto;
f) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), f) dell'art, 17 del D. M. 27 dicembre 1936 salva l'approvazione del Governo della Libia;
g) di provvedere in materia disciplinare a norma del titolo VIII del presente statuto nei confronti del dirigenti dei Sindacati provinciali.

h) di eleggere — anche al di fuori del pro-pri componenti n. In seno a ciascuna se-zione tecnico-economica dell'Associazione; i) di nominare, per ciascuno esercizio finan-ziario, un collegio di tre revisori effettivi e due supplenti a norma dell'art. 45 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; l) di deliberare non oltre il 31 marzo di ogni anno sul conto consuntivo del Sindacato Coloniale: h) di eleggere - anche al di fuori dei pro-

Coloniale; m) di deliberare sulle modifiche del presen te statuto:

n) di prendere infine ogni altro provvedi-mento che non sia di competenza di altri or-gani e che sia ad esso sottoposto dal presi-

Le deliberazioni di cui alla lettera di deb-bono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del componenti in carica. In caso di urgenza il Direttorio esercita tutti i poteri dell'assemblea. In tal caso le delibera-zioni adottate sono soggette alla ratifica del-l'Assemblea stessa nella sua prima riunione.

Asr. 23.

Il Segretario del Sindacato Coloniale è nominato con decreto del Governatore Generale sentito il Segretario Federale del Partito Nazionale Fascista del Capoluogo della Colonia.

Il Segretario dirige e rappresenta il Sindacato Coloniale tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Direttorio, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto e che gli siano delegate dai competenti organi sociali dell'Associazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Possono essere eletti alle cariche sociali coloro che appartengono a categorie rappresentate dal Sindacato Coloniale e che comunque
ne siano l'espressione.

I dirigenti del Sindacato Coloniale non possono rivestire cariche analoghe presso altre
organizzazioni sindacali.

Il Governo della Colonia potrà consentire
che, ove necessario, si deroghi alle disposizioni di cui al precedente comma.

Coloro che sono nominati in sostifulzone del
membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica solo fino a quando
sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

assoluta di voti. Il caso di partici del presidente.

I membri del Direttorio che si astengono, senza giustificato motivo, all'intervenire a tre se dute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta decadenza.

La decadenza confermati. Caservando peraltro la procedura stabilita per la nomina del precedenti articoli.

Tutti i dirigenti, a norma dell'art. Mi del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006, debboso casere iscritti al P. N. F.

12

## TITOLO VI. PATRIMONIO SOCIALE AMMINISTRAZIONE E BILANCI

ART. 25.

Il patrimonio sociale è costituito: a) dai beni mobili, immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti o donazioni, o comunque vengano in possesso del Sindacato Coloniale;
b) dalle somme accantonate per qualsiasi

scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 11 lettera c) del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006. All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà

essere presentato a cura del Segretario l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo quanto stabilito nell'art, 13 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006.

### ART. 26.

Le entrate del Sindacato Coloniale sono co-

stituite:
a) dall'ammontare dei contributi obbligato-

ri e suppletivi ad esso spettanti; b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni,

d) i contributi suppletivi a carico dei singoli soci stabiliti a norma dell'art. 34 del D. M. 27 dicembre 1936.

Una parte dei proventi dei contributi spet-tanti al Sindacato Coloniale deve essere an-nualmente prelevata e devoluta - a norma dell'art. 11 lettera c) del R. D. 29 aprile 1935, numero 2006 - a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le norme che saran-no emanate dal Governo della Libia.

### ART 27.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese di cui all'art. 14 del D. M. 27 dicembre 1936 e cioè le spese generali (perso-nale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telefono, imposte tasse, indennità di viaggi, trasporti, ecc.) le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educa-zione nazionale e per l'istruzione professionale del soci;
b) le quote indicate all'art. 11 del R. D. 29

aprile 1935. n. 2006;
c) le altre spese dichiarate obbligatorie da leggi, regolamenti o determinazioni delle com-

petenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non deve ec-cedere in ogni caso il venti per cento delle entrate effettive ordinarie del Sindacato Colo-

Dette spese facoltative devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nel-l'interesse delle categorie rappresentate.

## ART. 28.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consunti-vo e degli altri atti o documenti di cui all'articolo 17 del D. M. 27 dicembre 1936 dovranno osservarsi le norme emanate ai sensi dell'articolo 20 del decreto Ministeriale medesimo.

Le stesse norme valgono anche per eventuali responsabilità del Segretario e delle altre persone contemplate dal decreto Governatoriale emanato ai sensi del suddetto art. 20 del D. M. 27 dicembre 1936.

Il Sindacato Coloniale può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee e-largizioni, donazioni ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi purche rientranti tra quelli per cui il Sinda-cato Coloniale è costituito.

## TITOLO VII.

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

## ART. 30.

Il Sindacato Coloniale stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regola-

mento dei rapporti economici collettivi aventi

efficacia per le categorie rappresentate.

I contratti collettivi di lavoro aventi efficacia nel territorio di due o più Commissariati Provinciali, sono firmati dal Segretario del Sindacato Coloniale quale legale rappresentante di esso o da persona munita di speciale man-

Quelli aventi efficacia nell'ambito di un solo Commissariato Provinciale sono firmati dai Segretari dei competenti Sindacati provinciali o da altra persona indicata nella delega di

cui al comma seguente.

In questa seconda ipotesi però i contratti debbono essere previamente autorizzati dal Segretario del Sindacato Coloniale restando poscia la definitiva stipulazione di essi condizionata alla delega del Segretario del Sindacato Colo-

### TITOLO VIII.

## DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

### ART 31.

Il Segretario del Sindacato provinciale o interprovinciale ha la facoltà di applicare la censura ai soci che vengono meno ai doveri di buoni cittadini italiani che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro, o, comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e dagli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Direttorio del Sindacato pro-vinciale o interprovinciale.

Il Direttorio del Sindacato provinciale o interprovinciale ha facoltà di applicare la so-spensione da ogni attività speciale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il qua-le violi gli obblighi ad esso deriventi dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonche dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato stesso e degli organismi superiori, oppure dopo l'applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente indicategli. La sospensione può essere altresi applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla appli-

cazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni. Trascorso il detto termine il Direttorio del

Sindacato provinciale o interprovinciale prov-vederà con deliberazione motivata, da comunicare all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale per delit-to punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione - fino alla pubblica-zione della sentenza definitiva - deve essere applicata d'ufficio dal Segretario del Sindacato provinciale se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri-casi è in facoltà del Di-rettorio del Sindacato stesso di applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni al Segre-tario del Sindacato Coloniale, il quale deciderà sentito il proprio Direttorio.

Il Segretario del Sindacato Coloniale, su proposta del Direttorio del Sindacato provin-ciale o interprovinciale, ha facoltà di delibe-rare, sentito il proprio Direttorio l'espulsione

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione per partico-lare gravità dei fatti indicati nell'articolo pre-

cedente;
b) per qualsiasi condanna in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;
c) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materia-

d) per mancanza contro l'onore e per qual-

siasi altra mancanza che dimostri difetto di

siasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale o di senso morale; e) per manifestazioni compiute, in qualsia, si occasione, che pongano il socio in condizio, ni di incompatibilità con le generali direttive

del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra do vranno contestarsi al socio gli addebiti nei mo.

di previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo
del pagamento dei contributi maturati e non scossi.
Al socio iscritto al P. N. F. saranno applica.

te le medesime sanzioni disciplinari eventual-mente adottate a suo carico dal Partito. mente adottate a suo carreo dai Partito.
Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al Presidente
dell'Associazione e, in ultima istanza al Go.

### \* ART. 34.

Il Direttorio del Sindacato Coloniale ha fa-coltà di applicare, con deliberazione motivata, la censura ovvero la sospensione dalla carica e dalle funzioni per un periodo non superiore a tre mesi, ai dirigenti dei sindacati provinciali o interprovinciali i quali non ottemperi. no colla dovuta diligenza. oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai rego. lamenti dello Stato nonchè dalle istruzioni e deliberazioni impartite dal Sindacato Coloniale nell'ambito della sua competenza.

Contro il provvedimento di censura o di sospensione l'interessato ha diritto di ricorrere al Governo della Libia pel tramite dell'Associazione.

I provvedimenti di cui al presente articolo potrano essere adottati solo dopo che-sia fatta per iscritto speciale contestazione degli addebiti, e sia trascorso il termine di almeno dieci giorni per le eventuali discolpe e giustificazioni, che dovranno essere pure presentate

### ART. 35.

Il Direttorio del Sindacato Coloniale dispone la revoca della carica dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati provinciali che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo a provvedimenti disciplinari o perchè compiono atti che rechino nocumento agli interessi mo-rali e materiali dell'organizzazione, o azioni contro l'onore, che dimostrino difetto di sen-timento nazionale o di senso morale o si rechino comunque incompatibili con la carica

Contro tale provvedimento l'interessato ha diritto di ricorrere al Coverno della Libia per, il tramite dell'Associazione.

## TITOLO IX.

## DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

## ART. 36.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Segretario del Sindacato Coloniale o da due componenti del Direttorio; in quest'ultimo caso debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al gretario del Sindacato Coloniale.

Sulla proposta di modifica dovrà deliberare il Direttorio e le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di voti di almeno la metà dei com-ponenti il Direttorio aventi diritto al voto.

E' salva, in ogni caso, l'approvazione alle modifiche stesse a norma di legge.

Nella prima applicazione del presente statuto e nel caso di necessità di rinnovazione delle cariche, nel corso del triennio di loro durata, il Governo della Libia potrà consentire che le assemblee per la elezione delle cariche sociali siano indette per «referendum».

In tal caso sociali siano indette per «referendum».

In tal caso saranno sottoposte all'approva-zione del Governatore Generale le particolari norme all'uopo occorrenti.

## ART. 38.

Fino a quando non siano stati costituiti i Sindacati provinciali previsti dal presente sta-tuto, l'assemblea sarà formata da tutti gli iscritti al Sindacato Coloniale.

# Istituzione del Sabato Fascista

(R. D. L. 20 giugno 1935-XIII n. 1010)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2. della legge 31 gennaio

1926-IV, n. 100; Viste le proposte del Segretario del Partito Nazionale Fascista; Ritenuta l'urgenza e la necessità di prov-

vedere; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

AEBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

### ART. 1.

L'orario normale di ufficio degli impiegati civili e quello di lavoro dei salariati dello Stato ha termine nei giorni di sabato non oltre le

Sono fatti salvi i casi di servizi speciali pei quali con disposizione del Ministro, sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista, sia diversamente stabilito.

La riduzione dell'orario di ufficio e di lavoro nel pomeriggio di sabato sarà ricuperata, senza far luogo a maggiorazione di stipendio o di salario, con l'aumento dell'orario di ufficio o di lavoro, fatta salva pei salariati la limitazione normale massima delle quarantotto ore set-

timanali Nulla è innovato alle disposizioni relative al

La disposizione del precedente articolo è ap-plicabile anche agli istituti scolastici pubblici e privati di qualsiasi ordine e grado nonche al personale delle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del R. decreto-legge le giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella leg-ge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808.

## ART. 3.

Ferme restando le disposizioni della legge 22 ferme restando le disposizioni che la legge 22-febbraio 1934-XII, n. 370, il lavoro del perso-nale non considerato dai precedenti articoli che presta la propria opera alla dipendenza altrui ha termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13, salve le eccezioni che saranno stabilite

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA MAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII.

n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Ammi-nistrazione della Libia, convertito nella legge

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII. n. 1010, relativo all'istituzione del Sabato Fascista nel Regno, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261;

Udito il parere del Consiglio superiore colo-

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

14 aprile 1935-XIII, n. 675;

mediante contratti collettivi di lavoro da approvarsi nelle forme di legge, sentito il Segre-tario del Partito Nazionale Fascista.

In tali casi saranno stabiliti per i prestatori d'opera turni che consentano la disponibilità

di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse

sempre lasciato libero il pomeriggio di sabato.
Le ore di lavoro non compiute nel pomerigio di sabato potranno essere ricuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggio-razioni di stipendio o di salario.

Il Prefetto, per superiori esigenze di interes-se generale, d'intesa con il Segretario Federa-le, può sospendere l'applicazione della disposi-zione di cui al precedente articolo, specificando, nel relativo decreto\_da emanarsi sentito il competente Ispettarata corporativo. Il periodo competente Ispettorato corporativo, il periodo di tempo, gli uffici, le zone, le aziende od i ra-mi di attività, ai quali la sospensione si riferi-

Le ore pomeridiane di sabato sono destinate alle attività di carattere addestrativo prevalen-temente premilitare e post-militare, come ad altre di carattere politico, professionale, cul-

turale e sportivo.

All'uopo il personale lasciato libero in applicazione delle norme del presente decreto dovrà mettersi a disposizione delle rispettive organizzazioni del Regime per le attività che il Segretario Federale, sentiti le autorità ed i dirigen-ti responsabili, preordinerà tenendo conto particolarmente delle esigenze della istruzione premilitare e post-militare.

Nella domenica potranno indirsi di regola

soltanto manifestazioni culturali, sportive e ri-creative, salvo speciali circostanze in ricorren-ze celebrative, periodi continuativi di istruzioni per i campi d'armi, manovre e altre attività di

natura simile.

Almeno una domenica al mese dovrà essere

Il datore di lavoro che contravvenga alle disposizioni circa la cessazione del lavoro nel Visto, il Guardasigilli: Solmi.

pomeriggio del sabato e punito con l'ammen sino a L. 10 per ogni persona occupata nel la-voro al quale la contravvenzione si riferisce. L'ammenda in ogni caso non può mai es-sere inferiore a L. 20.

### ART. 7.

I singoli Ministri sono autorizzati ad emanare, sentito quello per le finanze e il Segretario del Partito Nazionale Fascista, le norme di attuazione del presente decreto per il personale nonchè per gli Istituti ed Enti dipendenti o soggetti alla propria vigilanza e ad integrare e coordinare, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni vigenti con quelle del presente decreto.

Per i prestatori d'opera, cui si applicano le disposizioni sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, le modalità di attuazione del presente decreto saranno stabilite nei singoli contratti collettivi di lavoro, e norme od accordi corporativi

### ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto.

Il presente decreto, che entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello del-la sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale»

la sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 20 giugno 1935-XIII.

## VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

server of collection of layers per la laces

## Estensione del Sabato Fascista in Libia

(R. D. 3 aprile 1937-XV n. 1090)

ABBIANO DECRETATO E DECRETIAMO:

## ART. 1.

Sono estesi alla Libia, in quanto applicabili, e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, gli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 20 giugno 4935-XIII. n. 1010, relativo alla istituzione del Sabato Fascista, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV. n. 2261.

## ART. 2.

La determinazione dei casi di servizio spe-ciali e delle eccezioni che saranno stabilite me-diante contratti collettivi di lavoro, di cui agli articoli 1 e 3 del citato Regio decreto-legge è demandata; in Libia, al Governatore generale.

Le attribuzioni, che, in base all'art. 4 del ci-tato R. decreto-legge, sono esercitate nel Regno Visto. il Guardasigilli; Sount

dal prefetto spettano, in Libia, al commissario generale: e quelle esercitate dall'Ispettorato corporativo spettano al Governo della Colonia che ha facoltà di delegarie agli Uffici coloniali dell'economia corporativa competenti per ter-

Il Governatore generale è autorizzato ad e-manare norme per l'applicazione del presente

Ordiniamo che il presente decreto, munito del signilo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di fario osservare.

Dato a Roma, addi 3 aprile 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE

## Contratto collettivo di lavoro per la iscrizione dei dipendenti delle Azienda e Studi Professionali della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per ali addetti al Commercio»

(D. G. 13 settembre 1937-XV, n. 19188)

### DECRETO DI APPROVAZIONE

IL REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento sindacale Libico, approvate con il D. M. 27 dicembre 1936,

Visto il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti delle Aziende e Studi professionali della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Coloniale' Fascista per i dipendenti di Agenzie e Studi professionali; Sentito il parere del Comitato Intersindacale

della Libia:

### DECRETA!

Il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti delle Aziende e Studi professionali della Libia alla « Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio» stipulato in data aprile 1937-XV tra YAssociazione Fascista Professionisti ed Artisti della Libia ed il Sindacato Coloniale Fascista per i dipendenti di Agenzie e Studi professionali è approvato.

Tripoli, li 13 settembre 1937-XV.

Il Reggente del Governo

## BRUNI TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa, addi 21 aprile 1937-XV fra la Associazione Fascista dei Professionisti e Artisti della Libia, rappresentata dal suo Presidente Avv. Romolo Bagnoli e il Sindacato Coloniale Fascista dei dipendenti da Agenzie e Studi Professionali, rappresentato dal suo Segretario dott. Tommaso Fanuele, considerato che in base ai DD. GG. 21 aprile 1937, n. 7499 e 7498 è stata accordata alla detta Associazio-ne e Sindacato la necessaria capacità giuridica a stipulare contratti collettivi;

Visti i RR. DD. 24 ottobre 1929-VII, n. 1946 e 20 dicembre 1932, n. 1705 che conferiscono personalità giuridica alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio e ne appro-vano lo statuto;

Si è stipulato il presente contratto-collettivo di lavoro che disciplina le norme per la iscri-

zione dei dipendenti da Agenzie e Studi Pro-fessionali della Libia alla Cassa Nazionale Ma-lattie per gli Addetti al Commercio.

b) per il personale non impiegatizio: metà a carico del datore di lavoro, metà a carico del dipendente.

### MART. 1.

Tutti i datori di lavoro rappresentati dalla Associazione Fascista dei Professionisti e Artisti della Libia, hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio i propri dipendenti rappresentati dal Sindacato Coloniale Fascista dei dipendenti da Agenzie e Studi Professionali della Libia.

### ART. 2.

Ove in avvenire si provveda alla stipulazione del Contratto Collettivo di lavoro per le Agenzie e Studi Professionali ed i lavoratori di cui al precedente articolo, la Associazione e il Sindacato contraenti si impegnano fin da questo momento a riferirsi al presente Contratto di lavoro per quanto riguarda il trattamento di malattia dei dipendenti suddetti.

Per effetto della iscrizione alla Cassa gli obblighi derivanti ai datori di lavoro di Agenzie e Studi Professionali, per indennità, stipendi o salari spettanti, in caso di malattia, ai loro dipendenti in virtù di leggi, consuetudini o contratti locali di lavoro, nonchè le indennità e sussidi complementari previsti dallo statuto del-la Cassa, saranno soddisfatti esclusivamente a mezzo della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme contenute nello statuto della Cassa medesima.

I datori di lavoro delle Agenzie e Studi Professionali sono tenuti al pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei dipendenti nella misura complessiva del 3% della retribuzione effettivamente corrisposta al medesimo. Spetta al datore di lavoro l'obbligo di trattenere sulla retribuzione del dipendente l'ammontare della quota versata per conto di quest'ul-timo, il quale non può rifiutarsi di consentire alla trattenuta. Il contributo è ripartito nella proporzione seguente:

a) per il personale impiegatizio: due terzi a carico del datore di lavoro, un terzo a carico

Il contributo deve essere versato con le mo Il contributo deve esserio compartimentale dalità fissate dalla Direzione Compartimentale della Libia della Cassa Nazionale Malattie per della Libia della Commercio, in relazione a manufacti al Commercio, in relazione a manufacti al Commercio. della Libia deim Cassa richitatione a quanto de prescritto dallo statuto il quale forma parte e prescritto dallo statuto del presenta controlla del presenta del presenta del presenta controlla del presenta del pr è prescritto dano scatta di quale forma pare integrante e sostanziale del presente contrato per quanto riguarda gli obblighi e i diriti rec proci dei datori di lavoro e dei dipendenti dalle Agenzie e Studi Professionali della Libia

### ART. 6

La Cassa non corrisponderà alcuna indenni tà o sussidio al dipendente ammalato se 11 d. spettivo datore di lavoro non avrà ottemperato agli obblighi che gli derivano dal presente contratto e dalle disposizioni statutarie della Cassa. In tal caso l'onere delle indennità e dei sussidi, nella misura prevista dallo statuto della Cassa, resterà ad esclusivo carico del datore di lavoro, rimanendo integri tutti i suoi obblishi verso la Cassa medesima.

Sempre che un successivo contratto di lavono non stabilisca diversamente, la corresponsione delle indennità per il periodo di carenza, previsto dall'art. 11 dello statuto della Cassa, a carico del datore di lavoro per il personale impiegatizio, mentre per il personale non im piegatizio la carenza grava sul lavoratore.

### ART H

Il presente contratto collettivo avrà la dursta di un anno e si intende rinnovato per uguale periodo e successivi qualora una delle parti contraenti non ne dia regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione Fascista dei Professionisti e Artisti della Libia Avv. Romolo Bagnoli

Per il Sindacato Coloniale Fascista dipendenti da Agenzie e Studi Professionali Tommaso Fanuele

## Contratto collettivo di lavoro per la iscrizione dei Lavoratori del Commercio della Libia alla « Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio»

(D. G. 13 settembre 1937-XV, n. 19204)

## DECRETO DI APPROVAZIONE

1L REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale libico, approvate con il D. M. 27 dicembre 1936, anno XV.

Visto il contratto collettivo per l'iscrizione dei Lavoratori del Commercio della Libia alla «Cas-sa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori

del Commercio; Sentito il parere del Comitato intersindacale

## DECRETA:

Il contratto collettivo per l'iscrizione dei Lavo-ratori del Commercio della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commer-cio » stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra

l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio è approvato. Tripoli, li 13 settembre 1937-XV.

Il Reggente del Governo BRUNI

## TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa, addi 21 aprile 1937-XV fra l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia, rappresentata dal suo Presidente ing. Carlo Bucchetti e l'Associazione Fascista ing. Carlo Bucchetti e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia, rap-presentata dal suo Presidente cav. uff. dott. Paolo Vassura, considerato che in base ai De-creti Governatoriali 21 aprile 1937-XV, n. 7495 e 7498 è stata accordata alle dette Associazioni la necessaria capacità giuridica a stipulare contratti collettivi;

Visti i RR. DD. 24 ottobre 1929-VII, n. 1946 e 20 dicembre 1932-XI, n. 1705 che conferiscono personalità giuridica alla Cassa Nazionale Ma-

lattie per gli Addetti al Commercio e ne ap

provano lo statuto;
Visti i contratti collettivi di lavoro stipulati fino ad oggi fra le due Associazioni predette;
Si è stipulato il presente Contratto Collettivo. di lavoro che disciplina le norme per la isorizione dei lavoratori del Commercio della Libia alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio

## ART. 1

Tutti i datori di lavoro rappresentati dalla Associazione Fascista dei Commercianti Libia, hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, i prestatori d'opera dipendenti, rappresentati dalla Associazione Fascista dei lavoratori del Commercio della Libia.

Il presente contratto deve intendersi come fa-cente parte integrante e sostanziale di quei con-tratti collettivi di lavoro che alla data odierna fossero già stati stipulati fra le due

Le norme del presente contratto ed i benefici della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio sono estesi a tutti i prestatori d'opera inquadrati dall'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia, dipendenti da datori di lavoro inquadrati dall'As-sociazione Fascista del Commercianti della Li-bia, per i quali non esista a tutt'oggi, contrat-to collettivo di lavoro.

Comunque, nella stipulazione avvenire di contratti collettivi di lavoro per le categorie rap-presentate, le Associazioni contraenti si riferiranno al presente contratto, per quanto ri-guarda il trattamento di malattia dei lavora-

### ART. 4.

Per effetto della iscrizione alla Cassa, gli obblighi derivanti al datori di lavoro per nità stipendi o salari spettanti, in caso di malattia, ai loro dipendenti, in virtù di leggi, consuetudini o contratti locali di lavoro, le indennità e i sussidi complementari previ-sti dallo statuto della Cassa, saranno soddisfatti esclusivamente a mezzo della Cassa Nazio nale Malattie per gli Addetti al Commercio, con contenute nello statuto della Cassa medesima.

A tal fine si intendono qui riportate le di-sposizioni del predetto statuto il quale forma parte integrante e sostanziale del presente con-tratto per quanto riguarda gli obblighi e i diritti reciproci dei datori di lavoro e dei lavora-

Il datore di lavoro è tenuto al pagamento del contributi, anche per la parte a carico del la-voratori, nella misura complessiva del 3% della retribuzione effettivamente corrisposta al dipen-

Spetta al datore di lavoro l'obbligo di trattenere sulla retribuzione del lavoratore l'ammontare della quota versante per conto di quest'ultimo, il quale non può riflutarsi di consentire alla trattenuta.

Salvo che i contratti di lavoro non dispon-gano in senso più favorevole per il lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore è ripartito nella misura seguente:

a) per il personale implegatizio: due terzi

carlco del datore di lavoro; un terzo a carico del lavoratore. b) per il personale non impiegatizio: metà a carico del datore di lavoro, metà a carico del

Il contributo deve essere versato con le modalità che saranno fissate dalla Direzione Com-partimentale per la Libia della Cassa Nazio-nale Malattie per gli Addetti al Commercio, in relazione a quanto è prescritto dallo statuto e sentito il parere delle Associazioni contraenti.

La Cassa non corrisponderà alcuna indennità o sussidio al lavoratore ammalato se il rispetti-vo datore di lavoro non avrà ottemperato agli

obblighi che gli derivano dal presente contratto e dalle disposizioni statutarie della Cassa.

In tal caso l'onere della indennità e dei sussidi, nella stessa misura prevista dallo statuto della Cassa resterà ad esclusivo carico del datore di lavoro, rimanendo integri tutti i suoi obblighi verso la Cassa medesima.

Ove i contratti collettivi di lavoro non stabiliscono diversamente la corresponsione della in-dennità per il periodo di carenza previsto dal-l'art. 11 dello statuto è a carico del datore di lavoro per: il personale implegatizio, mentre per il personale non implegatizio la carenza grava sul lavoratore.

Il presente contratto collettivo ha la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale periodo e successivi qualora una delle parti contraenti non ne dia regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia Carlo Bucchetti

dei Lavoratori del Commercio della Libia

## Contratto collettivo per la iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla « Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio»

(D. G 13 settembre 1937-XV, n. 19206)

### DECRETO DI APPROVAZIONE

## IL REGGENTE DEL GOVERNO DELLA LIBIA

Visto l'art. 19 del R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visto Part. 49 dei R. D. 29 aprile 1935, n. 2006; Visti gli articoli 40 e 41 delle norme integra-tive ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale li-bico, approvate con il D. M. 27 dicembre 1936, anno XV.

Visto il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio» stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associa-zione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Com-

Sentito il parere del Comitato Intersindacale della Libia;

## DECRETA:

Il contratto collettivo per l'iscrizione dei dipendenti di aziende cooperative di consumo e vendita della Libia alla «Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio » stipulato in data 29 aprile 1937-XV tra l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio

Tripoli, li 43 settembre 1937-XV.

Il Reggente del Governo BRUNI

## TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO

In Tripoli d'Africa addi 21 aprile 1937 fra l'Associazione dei Commercianti della Libia, rap-presentata dal suo Presidente ing. Carlo Buc-chetti con l'assistenza del dott. Angelo Ortisi, Segretaric dell'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione e l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia, rappresen-tata dal suo Presidente cav. uff. dott. Paolo

tata dal suo Presidente cav. uff. dott. Paolo Vassura, assistito dal sig. Tullio Montagnini, Segretario del Sindacato Coloniale Fascista degli Addetti al Commercio Alimentare;
Considerato che in base ai DD. GG. 21 aprile 1937-XV n. 7495 e 7498 è stata accordata alle dette Associazioni la necessaria capacità ghuridica a stipulare contratti collettivi;
Visti i RR. DD. 24 ottobre 1929-VII, n. 1946 e 20 dicembre 1932-XI, n. 1705 che conferiscono personalità giuridica alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio e ne approvano lo statuto;

Si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro che disciplina le norme per la iscrizione dei lavoratori del Commercio della Libia, dipendenti da aziende cooperative di consumo e di vendita, alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio.

## ART. 1.

Le aziende cooperative di consumo e vendita, rappresentate dalla 'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia ed inquadrate dall'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione, hanno l'obbligo di iscrivere alla Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio i prestatori d'opera dipendenti, in quanto siano rappresentati dalla Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia.

## ART. 2

Ove, in avvenire, si provveda alla stipulazione di un contratto collettivo di lavoro per le aziende cooperative ed i lavoratori di cui al precedente articolo, le Associazioni contraenti si impegnano, fin da questo momento, a riferirsi al presente contratto di lavoro per quanto ri-guarda il trattamento di malattia dei lavora-

## ART. 3.

ART. 3.

Per effetto della iscrizione alla Cassa, gli obblighi derivanti alle aziende cooperative per indennità, stipendio o salari spettanti in caso di malattia ai loro dipendenti, in virtù di leggi, consuetudini o contratti locali di lavoro, nonchè le indennità e i sussidi complementari previsti dallo statuto della Cassa, saranno soddisfatti esclusivamente a mezzo della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio, con le modalità e nel limiti stabiliti dalle norme contenute nello statuto della Cassa medesima.

Le aziende cooperative sono tenute al pagamento dei contributi, anche per la parte a carico del lavoratore, nella misura complessiva
del 3% della retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente. Spetta al datore di lavoro
l'obbligo di trattenere sulle retribuzioni del lavoratore, l'ammontare della quota versata per
conto di quest'ultimo, il quale non può rifiutarsi di censentire alla trattenuta.

Salvo che un successivo contratto di lavoro
non disponga in senso più favorevole al lavoratore, il contributo a carico della azienda cooperativa e del lavoratore è ripartito nella proporzione seguente: Le aziende cooperative sono tenute al paga-

a) per il personale impiegatizio: due terzi a carico dell'azienda; un terzo a carico del lavoratore:

b) per il personale non implegatizio: metà carico della azienda, metà a carico del lavo-

Il contributo deve essere versato con le mo-dalità che saranno fissate dalla Direzione Com-partimentale per la Libia della Cassa Nazionale Malattie per gli Addetti al Commercio in re-lazione a quanto è prescritto dallo statuto della Cassa e sentito il parere delle Associazioni con-traenti.

## ART. 6.

La Cassa non corrisponderà alcuna indennità o sussidio al lavoratore ammalato se la rispettiva azienda cooperativa non avrà ottemperato agli obblighi che le derivano dal presente contratto collettivo e dalle disposizioni statutarie della Cassa. In tal caso l'onere della indennità e delle altre iprestazioni tutte nella stessa misura prevista dallo statuto della Cassa, resterà ad esclusivo carico dell'azienda predetta, rimanendo integri tutti i suoi obblighi verso la Cassa stessa.

Sempre che un successivo contratto di lavoro non stabilisca diversamente, la corresponsione della indennità per il periodo di carenza previsto dall'art. 11 dello statuto della Cassa, è a carico dell'azienda cooperativa per il personale implegatizio, mentre per il personale non implegatizio la carenza grava sul lavoratore.

## APT. 8.

Il presente contratto collettivo ha la durata di un anno e si intende rinnovato per uguale periodo e successivi qualora una delle parti contraenti non ne dia regolare disdetta a mez-zo di lettera raccomandata con ricevuta di

Per l'Associazione Fascista del Lavoratori del Commercio della Libia P. Vassura

# Movimento delle migrazioni di lavoro in Libia

(Mese di luglio 1937-XV)

	MOVIMENTO MIGRATORIO pel tramite del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione interna						.5	vectural immigra- ioni fatte secza osservanza delle orne, sulle migra- sventuali emigra- sventuali emigra- den fatte seliza delle migra-				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47 A	Totate nmigrazion		Table of	Totale emigrazioni		
CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	e d	migraz lal Reg alle Co Italian	no lonie	En p	algrazi el Reg altre C	one no colonie	Eventuali	l'osserv	zioni.	Eventu	l'osserv norme s	zioni				iv.	emigrazioni	Y	
The to be followed by the class of the state	Uomini	Donne	Totale	Comini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Comini	Donne	Totale	Uomini	Dombe	Totale	Uomini	Donne	- Table	
I. Agricoltura:  4 - impiegati tecnici ed amministrativi	100	1,24	4.1			No. of		1					e state	ATTACATOR AND A			in the	otalian oca	
di aziende agricole e forestali .  2 - coloni e mezzadri	117	11	128	1 32		1 32	-	_	-	=	_	_	117	711	128	32	=	32	
3 - salariati e braccianti e maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali	-	25.7		or Li		1	400	E S		1	_	100	TIGHTS.	unit of	_	1		440	
Totale I Sezione	117	11	128	34		34	-	1	_	_	_		117	11	128	34		34	
II. Industria:  1 - lavoratori dell'abbigliamento e del-		75.79	100	4.01	100	Salay.		La participation of the same o			9.			1200					
l'industria tessile	20	-5	25 11	29	10	39	=	-	1=	-	=	=	20 11	_5	25 11	29 8	10	39	
3 - lavoratori dell'alimentazione 4 - lavoratori dell'arredamento	1 18	=	1 18	1 50	-	50		Ξ	1=	-	=	=	18	_	18	50	_	1 50	
5 - lavoratori della carta e della stampa 6 - lavoratori dell'edilizia e delle indu-	1	-	01	-	12	95	_	4	=	-	-	-	18	9-01	1	-	11-13	ne.	
strie estrattive	130	1	130	529	-	529	-	-	7	-	-	H	130	diction	130	529	7.0	529	
e metallurgiche	42	-	42	100 PT 100	-	38	-	200	T	-	-	-	42	-	42	38	-	38	
8 - lavoratori della pesca	9	_	9	438	7	438	103	1	1	- 1			9		9	438	_	438	
10 - Lavoratori dello spettacolo		11-01	100				570							Stores.	0 11 11 1		127-744		
a) artisti di teatro, riviste e varietà     b) sportivi professionisti	42	-	42	25		25	=		=	T	_	_	42	Ξ	42	25	_	25	
c) attori e tecnici cinematografici . d) orchestrali e bandisti	-	9	111	11	- 3	14	-	-	-	-	-	-	- 2	-,	-	-	- 3	-14	
e) impiegati, tecnici ed operal del- lo spettacolo	100	1				100		-			3773			,	11	11		120	
11 - autoferrotranvieri, autisti e addetti ai servizi ausiliari del traffico e						E.		100		15.3	-	100	700	son - Co	1	-	-		
trasporti vari	19		19	36	-	36	-	-	-	-	-	-	19	-	19	36		36	
re	11 -	_	11	12	-	12	1-1	Ξ	-	=	=	1 1	11	-	11	12		12	
Totale II Sezione	306	14	320	1179	13	1192	32				連		306	14	320	1179	13	1192	
III. Commercio: 1 - addetti alle case di deposito, vendi-			2016		10 m	1000								107	020	The state of	1 100		
ta e spedizione	9	3	12	10	, 1	11	-	-	-	-	-	-	9	3	12	10	1	11	
a) panettieri e dolcieri	12	二	7 12	2 2	1	2 2	-	-	-	-	-	_	7	-	7	2	-	2 3	
3 - lavoratori del turismo e dell'ospi- talità:	200		T.		16000			100	X	5	8		12	and a second	12	2	-		
a) barbieri ed affini	9 2	31	40	20	69	89	=	-	-	-	-	-	9	31	40	20	69	89	
e) portieri	2	-	2	-	-	-	+		-	=	-		2 2	_	2 3		1	-	
sionali	2	-	2	3	-	3	-	-	-	_	1	4	2	1 1 1 1 1 1	. 2	3		3	
razione	-	=	-	2.00.	4	2	1	1	2	-	-		6 E					197	
Totale III Sezione	43	34	77	37	70	107	-	4	-	-	1	100	43	34	77	37	70	107	
Totale generale , .	466	59	525	1250	83	1333	+	-	1	-	-	ı	466	59	525	1250	88	1333	

Prospetto comparativo per mesi ed anni del movimento migratorio da e per la Lib

14 m		200		1		-		Seale.	100	100		T	OTA	LIF	INE	MESE	Contract of				
ANNO		Gennaio		Fobb	raie	Marzo	April		Maggio	Glugno	Luglio	Agosto	Setremb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	TOTAL				
Immigrati Emigrati Differenza	193		か 一日 日本	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 2 2 2 2	245 118 132	148	72 86 86	588 143 + 145	68 24 + 44	15	584 396 + 188	269 358 — 89	250 597 — 347	278 380 — 102	335 248 + 92	436 377 + 59	532 341 + 191	491 672 — 181	4865 3951
Immigrati Emigrati							627 238		717 662	597 976	69 87		549 572	458 535	525 1333						To State of
ifferenza		10	-			1+	389	+ 1	55	- 379	- 18	35	- 77	- 77	- 808	STATE OF	1	10000	Carlo S		1

# Attività degli Uffici Provinciali di Collocamento della Libia e stato della disoccupazione metropolitana

A decorrere dal 1º gennaio 1935-XIII, la rilevazione dei dati è stata iniziata in Libia a mezzo degli Uffici Provinciali di collocamento d'Iripoli, Misurata, Bengasi e Dena, in base alle norme attualmente in uso nel Regno. Dette norme dispongono che gli Uffici di Collocamento oltre a rilevare in modo esatto il numero dei disoccupati, registrati come disponibili a fine mese dagli Uffici stessi (in base alla mano d'opera disponibile nel mese precedente, più: le nuove iscrizioni, meno: da una parte gli operai cancellati per cambiamento di residenza, per inabilità, il morte, ecc., e dall'altra gli operai avviati al lavoro dall'Ufficio), determinino con approssimazione, la più possibilmente vicina alla realtà, il numero: a) di coloro che, pur figurando come disponibili, non sono da considerarsi come disoccupati; b) delle iscrizioni plurime, derivanti dalla possibilità, esistente per i singoli lavoratori di iscriversi in più uffici di collocamento e di gravare quindi, in tal caso, per più di una unità del computo totale dei disoccupati; c) delle eventuali assunzioni fatte dai datori di lavoro senza l'osservanza delle norme sul collocamento e cifre corrispondenti al detti punti a), b), c) vengono poi detratte dalla mano d'opera disponibile a fine mese e registrate dagli Uffici di collocamento di cui si è detto sopra.

Si rammenta che i dati pubblicati si riferiscono esclusivamente ai cittadini italiani metropolitani.

## Situazione al 31 luglio 1937-XV

opsiquite otherwo		MOVIMENTO DEGLI OPERAI ED IMPIEGATI ISCRITTI PRESSO GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO								rd dlang.	ari dispo- a da non arsa disoc-		Iscrizioni		all assun-	tte dai da.	unza delle	degli one	Imente di.	ó	degli upo	ti alla fin r preced.		ito cui mes lente.					
CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE	al de	ponih la fin-	0	41	scritti urante mese		D	ocati el ese		nel me	cellati ese pe resid morte		Totalispou	ibili	Lawarate	nibill m	cupatá.	plu	rime	Eventu	zioni far	l'osserv	Numero	soceupa -	del mes	Numere	socenpa del mes		precedente
	nomini	donne	totale	nomini	donne	Tion line	Nominal I	doune	totale	injmion	donne	uomini	donne	totale	nomini	donne	totale	nomini	donne	nomini	donne	totale	nomini	doune	totale	nomini	donne	1+	_
I. Agricoltura:  1 - impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali .  2 - coloni e mezzadri	800	C	3 6 4 13	7 37 11 55	- 1	1	6 40 8 54		6 40 8 54	3 - 3 -		3 1	4 -	- 4 - 3		CHE TIME		4   4				11 11	-3 4 7		-3 4 7	6 4 10 -	4	11 1 1	3
11. Industria: 1 - lavoratori dell'abbigliamento e del- l'industria tessile 2 - lavoratori dell'acqua, gas, elettricità 3 - lavoratori dell'alimentazione 4 - lavoratori dell'arredamento 5 - lavoratori della carta e della stampa 6 - lavoratori dell'edilizia e delle indu-	1.000		12 - 53 3	3	_ 2 _ 7	0 3 8 3	1 89 2	3	8 13 1 89 2	3		3 3	30 : 6 - 19 -	39 4	1111	11111	ALLEE.			7		1 -7 -	30 15 1 32 4		15 1 32 4	17 - 12 - 52 - 3 -	17 12 53 3	3 1 - 1	- - 20 -
strie estrattive	104	-		115	- 58 - 11 	1	68 -	=	68	50		5 14			_	Aislist	AL TEN			2		100		2	39 6		102	0.5	
a) artisti di teatro, riviste e varietà b) sportivi professionisti c) attori e tecnici cinematografici d) orchestrali e bandisti e) impiegati, tecnici ed operai del lo spettacolo d1 - autoferrotramvieri, autisti e addett	1117	1117	1117	1   0 -		2	2 3		3	1.1-1.1				1 - 1	1114	1111	1111					111111111111111111111111111111111111111	1 -		1	_   -		1	
ai servizi ausiliari del traffico trasporti vari 12 - lavoratori dei porti, gente del mar e dell'aria Totale II Sezione	75	2 -	72 2 633	2	-	2 74	29 1 680	-	29 1 683	-	_ _ _ 6	1000	3 - 36 :	78 3 2 758	-	1 1 1 1	TELL			2 - 46 -	10101	11.1	3 -		6 7 3 2 60	3	71 2 605 1	-5 1 28	_ _ 21
11. Commercio: 1 - addetti alle case di deposito, vendi ta e spedizione	9:	3 10 5 —	103		2 :	32	25	. 3	28	125			98 4 -	107	1. 11	A PARTY	12/20/20		THE PARTY OF	1	1	2 -	1 -	810	5 9	3 10 5 —	103	2	_ 1 _
talità:  a) barbieri ed affini b) alberghi, turismo ed affini e) portieri 4 - addetti ad agenzie e studi profes	2	6 — 3 3 — — 5 —	26	10 11 -	2 8	10 26 	3 25 —	- -	36			1	18 -	13 16 -	=	FEBRE	K 1 1 1			1 - 18 -	1821112	1000000	2 - 5 - 8 -	- 1	2 1 1 8 1	6 - 3	6 15 —	6   0	
5 - lavoratori del credito e dell'assicu razione Totale III Sezion Totale generale	e 14	2 18	155	17.30	10 114 11	565 W	N SOUTH	14 17	89	14100	_   -	A 15 P. S.	122 (1986)	158	100.50	- JE-JA-JA	111	4		3	1	414	6	8 15	4 13			11 39	1 25

## Prospetto riassuntivo e comparativo, per mesi, dello stato della disoccupaz, metropolitana in Libia dal gennaio 1935 in po

Water Bridge	A STANKEN N		- restant	E Partie	TOTA	LIAI	FINE	MES	E	***		The second	N DE SESSE
ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugus	Luglio	A godto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIE
1935	323	361	383	111	524	560	667	612	551	436	421	421	474,5
1936	417	289	272	181	275	321	387	437.	531	470	377	353	359,16
1937	311	324	633	873	858	786	873	The second	1	100	1500	540	668, 14

# Giurisprudenza coloniale del lavoro

## Operaio statale - Indennità di licen-

(Corte d'Appello della Libia - Valenzi, Presidente - Casoli e Materazzo, Consiglieri - Governo della Libia contro De Santis Carmelo -22 aprile 1937-XV).

### FATTO

Con domanda di conciliazione delli 6 agosto 1935. l'operaio della R. Aeronautica De Santis Carmelo chiamava avanti il Tribunale di Bengasi il rappresentante legale della sua datrice di lavoro per indurlo a liquidargli l'indennità spettantegli pel licenziamento subito il 28 giugno di quell'anno per esuberanza di organico, non essendosi tenuto conto che egli prestava servizio da ben sei anni.

Comparse le parti avanti il giudice designa to, l'Amministrazione eccepiva che all'istante era stata liquidata la buona uscita a termine dell'art. 40 del D. G. n. 124 delli 11 dicembre 1934, e che perciò null'altro eragli dovuto.

Non essendo possibile la conciliazione, le par-ti vennero rimesse avanti il Tribunale in sede

Contestatasi la lite, l'avv. Bartolini, sostenende la applicabilità, per analogia, della discipli-na giuridica in vigore nel Regno in materia di lavoro, e richiamatosi alla circolare 1º giugno 1935, n. 7411 del Governatore Generale della Libia così precisava le ragioni creditorie del-l'istante verso la convenuta amministrazione:

L. 2030 per indennità di anzianità di servizio, pari a 15 giorni di paga, per ognuno dei sei anni di servizio prestati;

L. 360 per licenze annuali non godute. L. 340 per indennità di preavviso di licenzia-

L. 138 fondo di garanzia non ritirato.

In tutto L. 2768. L'Avvocatura dello Stato sosteneva l'infon-datezza della domanda, allegando di avere la Amministrazione già fatta la liquidazione pre-scritta al De Santis in base al decreto del Reggente del Governo della Cirenaica n. 124 suac-cennato, liquidazione che però non venne accettata dall'operaio, fisso nell'idea dell'applica-bilità della circolare del Governatore Generale.

Sosteneva del pari, l'infondatezza delle indennità per ferie non godute e di preavviso di

Ed il giudice, con sentenza 9/11 marzo 1936. reg. il 16 detto al n. 1440 mod. 4/2 vol. 11 e notificata il 21 stesso mese all'Amministrazione.

«In parte definitivamente ed in parte interlocutoriamente giudicando, nel legale contraddittorio delle parti, ed ogni contraria istanza ed eccezione reietta; così provvede:

1) Dichiara spettare al De Santis per licen-

mento subito, un'indennità per buona uscita di L. 2160 per sei anni di anzianità di servizio; 2) Dà atto all'amministrazione della dicl razione fatta in causa, a mezzo dell'avv.ra del-lo Stato; in comparsa 25 settembre 1935, di restituire al De Santis il fondo di garanzia a mente delle vigenti disposizioni; 3) Manda all'attore di formulare con precisione l'Istanza concernente il compenso richiesto per ferie non godute: 4) Ammette l'Amministrazione a provare con ogni mezzo, non esclusa la prova per estimoni, la seguente deduzion

Vero che fin dall'aprile 1935 fu comunicato al De Santis il provvedimento che, alla fine dell'esercizio si sarebbe preso a suo carico per zione richiesta al De Santis e per l'esperimento della deduzione a prova sopra detta, l'udienza d'istruttoria che si terrà da questo Tribunale nel secondo lunedi ore 9,30 dopo la notifica della presente sentenza, che, nella parte istruttoria è esecutiva di diritto; 6) Riserva il giudizio sulle spese al proseguimento della

prova della sua deduzione mediante assunzio-ne della testimonianza del Colonnello Sozzani Gino, capo dell'ufficio da cui dipendeva il De Santis. Mentre costui non aveva cura di sviluppare l'istanza concernente il compenso per fe rie non godute. Il Tribunale con sentenza 29 agosto - 2 set-

tembre 1936 mentre confermava la sentenza 9 11 marzo detto nel punto deciso e cioè spettare al De Santis la liquidazione in base alla circolare governatoriale 1º giugno 1935, respingeva, per difetto di prova i capi di domanda concernenti le ferie ed il preavviso di licenziamento e dichiarava compensato 1/4 delle spese po-nendo a carico dell'Amministrazione gli altri 3/4 che venivano liquidati in L. 496,10.

Avverso la sentenza 9/11 marzo 1935 produsse appello l'Avvocatura dello Stato con atto 20 aprile 1936, lamentando che il Tribunale col riconoscere applicabile al De Santis la liquidazione portata dalla circolare 1º giugno 1935 aveva fatto erroneo apprezzamento in fatto ed in

Avanti questa sede si costituiva solo l'Avvocatura dello Stato, la quale nella contumacia del De Santis riservava la causa a sentenza colle conclusioni trascritte.

### DIRITTO

Osserva la Corte:

Che debbasi anzitutto dichiarare la contumacia del De Santis Carmelo, regolarmente citato e non comparso in causa, nè costitui-

Osserva che l'appello è manifestamente fon-

Ed in realtà la circolare governatoriale 1º giugno 1935 espressamente limita il regolamen-to di quiescenza del personale operaio alle di pendenze dell'amministrazione, a quello non disciplinato da particolari ordinamenti, e che più chiaramente qualifica come «personale giornaliero metropolitano ».

Vero è che con chiarimento pubblicato nel foglio d'ordine n. 17 del Comando Militare della Libia orientale viene detto che la liquidazio-ne medesima è applicabile a tutti gli operai metropolitani (temporanei e giornalieri) e quindi non solamente ai giornalieri: ma nel chiarimento stesso, è ribadito il principio che tale applicazione è subordinata al fatto che non si preveda alcun trattamento di quiescenza: e nella nota 22 aprile 1936 del Governo della Libia, si chiarisce ancora che la risposta suddetta è dovuta al quesito 29 agosto 1935 del Comandante le Truppe, il quale chiedeva se la circolare doveva essere applicata al personale temporaneo della Tripolitania, che a differenza di quello della Cirenaica, non era regolato da alcun trattamento di quiescenza: ciò premesso, essendo pacifico che il De Santis Carmelo prestava servizio come operaio alle dipendenze dell'autorità militare della Cirenaica l medesimo era sottoposto alla disciplina portata dal regolamento 17 dicembre 1934, approvato dal Governatore della Cirenaica, e che nell'art. 40, regola il licenziamento in base al-le modalità che furono applicate all'atto del

licenziamento del suddetto De Santis. Di guisa che non può egli chiedere il particolare trattamento portato dalla circolare de giugno 1935 che come ripetesi, prevede la sola ipotesi di operai non soggetti a regolamenti

Nè si dica che in cotal modo gli operai giornalieri per la Cirenaica, e tutti gli operai me-tropolitani per la Tripolitania verrebbero ad avere un trattamento di favore: in quanto che anzitutto il magistrato può interpretare la legge e deve applicarla come è, ne può pretermetterla o distruggerla per un preteso principio logico di carattere ed interesse assolutamente subbiettivo: ma va osservato altresi che se da una parte apparisce la posizione dell'operaio giornaliero della Cirenaica più favorevole, in caso di liquidazione di quello temporaneo del-la suddetta regione, è anche vero che il tempcraneo ha altre garanzie, tra cui importantissima quella del preavviso e per la quale il licenziato non gli può capitare improvvisamente. come è di norma quello dell'operaio giornaliero. dice vada riformata, condannandosi il De Santis alle spese di primo e secondo grado.

P. Q. M.

LA CORTE:

Giudicando sull'appello come sopra proposto dall'Avvocatura dello Stato con l'atto 20 aprile 1936, avverso la sentenza del tribunale di Bengasi 9/11 marzo 1936; Udite le conclusioni dell'Avvocato dello Sta-

to, ed ogni contraria istanza ed eccezione relet.

a: Dichiara la contumacia di De Santis Carme.

lo;
Riforma nel merito la sentenza impugnata
decidendo spettare al De Santis Carmelo, per
indennità di licenziamento la somma liquidatagli in base all'articolo 40 del regolamento approvato con D. G. 11 dicembre 1934 e che acterminato in L. 338.

Condanna il De Santis alle spese di 10 e 20 grado che si liquidano in L. 841,85 ivi comprese L. 600 nette di onorario oltre quelle prenotate a debito.

### 28

## Contratto d'impiego

(Sezione di Tribunale di Derna - Dott. Nicola D'Amario, Giudice - Loffredo contro Ga-glione - 5 maggio 1937-XV).

FATTO

Ottavio Gaglione, agente marittimo e spedizioniere in Tobruk, assumeva quale impiegato nel giugno 1933 Rosario Loffredo, residente al lora a Torre del Greco, e lo invitava a raggiungere al più presto la nuova sede di Tobruk

All'atto dell'assunzione il rapporto d'impiego ron ebbe nessuna disciplina tanto che con le tera 18 giugno 1933 Del Gatto Domenico, il quale su richiesta del Gaglione aveva assunto R sario Loffredo, comunicando al suo mandante la partenza dell'impigeato, scriveva:

«Io con Rosario non gli ho fatto nessuna condizione, ho tenuto presente la richiesta di Bartolomeo, e quindi non sarà più esigente: del resto chiarirete meglio con la sua venuta costi ».

E' bene a questo punto precisare che Bartolomeo Loffredo — cognato del Gaglione — in-viato nell'aprile dello stesso anno ad implegarsi nell'agenzia del Gaglione, aveva chiesto uno stipendio di L. 1500 mensili, «con trattamento», ma il Gaglione non gli aveva più risposto, tacitamente revocando l'offerta d'impiego.

Rosario Loffredo prestava così servizio nella agenzia del Gaglione dal 18 giugno 1933 al 24 giugno 1935, ricevendo «vitto, alloggio, e pulizia », salvo una interruzione di un mese e 27 giorni, dal 16 maggio al 13 luglio 1934, trascorsi in Italia

Il 25 giugno 1935, ad una raccomandata in pari data scrittagli dal Loffredo. Ottavio Gaglione rispondeva la seguente lettera che vale

«Riscontro subito la V/s raccomandata in data odierna, per significarVi, ancora una volta, che, in via del tutto eccezionale, ed anche per un certo riguardo alla famiglia, sono disposto a liquidarvi in ragione di Lit. 1500,00 mensili, dedotte s'intende, del vitto e mantenimento pulizia usufruito da Voi presso di men

«Tale liquidazione va intesa dal 18 giugno 1933 al 16 maggio 1934 e dal 13 luglio 1934 al 24 c. m., periodi di servizio da Voi prestati pres-

«Per conto mio sono dispostissimo a regola re il V/s conto al più presto possibile, ritenen-dovi preciò sciolto dal mio servizio fin da ieri non essendovi presentato quest'oggi nei

«Colgo l'occasione di restituire il V/s pro spetto presentatomi, facendovi presente ciò non risponde a quanto fra noi tacitamente era stato stabilito ».

« Vi faccio ancora presente che le proposte da me fatte al sig. mio congiunto, Bartolomeo Loffredo, erano per solo sei mesi previo una corrispondenza di Lit. 1500 mensili nette solanto di viaggio ed altre eventuali ritenuten.

In tal modo il rapporto d'impiego veniva ri-soluto ed il Loffredo, ritenendosi «licenziato», dopo avere vanamente chiesto con lettera il luglio 1935 la companio e di con lettera de luglio 1935 la companio e uglio 1935 la corresponsione degli stipendi competenze dovutigli, conveniva con atto 18 agosto 1935 Gaglione Ottavio dinanzi al Tribu nale di Bengasi per sentire come appresso quidare le competenze spettantegli:

1) mesi 24 e giorni 7 di stipendio (dal 48 giugno 1933 al 24 giugno 1935) a L. 1500 al me-

2) Lavoro straordinario per 22 mesi effetti-vi. ore quattro per i giorni festivi, per un totale

di giorni festivi 106 pari a 424 ore a L.14,42 al-

l'ora. L. 6114,00;

1 a 22 die a 1.12,22 al
1 a 2 die a 1.12,22 al
2 al giorno per 564 giorni = 1.128 ore di lavoro 7,25 - L. 8132,00;

4) Spese di viaggio Torre del Greco-Tobruk

5) Perizia del piroscafo «Prode» L. 600,00; Gratificazione per il Natale 1933 e per quello del 1934 L. 5000,00; 7) Un mese preavviso L. 1500,00;

8) Un mese e mezzo indennità licenziameno, L. 2250.00 - Totale L. 58.496.00; Acconto L. 29.641.75 - Avere L. 28.854.25 e sentirsi conseguentemente condannare al pa-gamento della somma residua di L. 28.854.25

con gli interessi dalla domanda spese ed ono-

Contestatasi la lite dinanzi al Tribunale di Bengasi, la causa, con ordinanza 15 aprile 1936 pronunziata sull'accordo delle parti, veniva rimessa a questa Sezione per competenza ter-ritoralle, e nella udienza di spedizione le parti come sopra costituite prendevano le segueni conclusioni:

«S'insiste in domanda e se ne chiede l'ac-

coglimento».
« In via molto subordinata ed in caso di contestazione avversa, e sempre previa prov-visionale di lire ventimila, chiedesi ammettersi il conchiudente a provare con tutti i mezzi

compresa la prova per testin: «Se sia vero che il Rosario Loffredo eseguiva un lavoro presso l'azienda Gaglione di oltre do-dici ore giornaliere e lavorava anche nei giorni festivi ».

«S'indica quale teste: Giuseppe Passanini salvo aggiungere altri ».

Il convenuto: «Piaccia alla giustizia dell'Illmo Giudice, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che si impugnano:

 1) rigettare la domanda di Rosario Lof-fredo per incompetenza del magistrato adito; 2) Rigettare sempre la domanda di Ro-sario Loffredo trattandosi di somma non dovu-

3) Dichiarare Rosario Loffredo tenuto a restituire a Gaglione Ottavio la somma di lire 4.945,75, somma alla quale Gaglione è disposto

4) Condannare Rosario Loffredo alle spese

del giudizio e compenso di avvocato; 51 Munire la sentenza di clausola provvisionale. Salvo ogni altro diritto ragione ed

In tale stato la causa passava a decisione.

## DIRITTO

Sorprende veramente l'eccezione d'incompetenza per materia, dal convenuto sollevata in questa sede, dopo che la causa vi era stata rimessa dietro anche sua esplicita richiesta, come ne fa fede il verbale 45 aprile 1936 del Tribu nale di Bengasi, e la sua proposizione non po-trebbe spiegarsi se non col nobile intento del difensore di non lasciare nell'ombra alcuno al'avvertito scrupolo di porre a risoluzione una questione pregiudiziale d'importanza, certo, no-

Però va subito osservato che l'eccezione

Basterebbe rilevare soltanto che alla data dell'atto di citazione (18 agosto 1935) nessuna norma che particolarmente disciplinasse la materia dell'impiego privato era stata estesa e pubblicata nella colonia Libica — come lo stesso convenuto ha illustrato - per scorgere che le cotroversie relative non potevano essere por-tale che alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme dettate dal-l'ordinamento giudiziario libico vigente, e per venire alla conclusione che bene e validamente la domanda attrice è stata portata alla cogni-zione di questa Giustizia, competente a deci-dere

Nè diversamente si potrebbe opinare dopo la pubblicazione del R. D. 4 giugno 1936 n. 1337 (Boll. Uff. della Libia n. 23 del 1º agosto 1936) che estende alla Libia le norme vigenti nel Regno in materia di impiego privato, giacchè (a parte sempre la sua irrilevanza nella fattispecie, trattandosi di un giudizio già in corso) pressure derese alla comprehenza dell'autorità nessuna deroga alla competenza dell'Autorità Giudizlaria Ordinaria è stata in realtà appor-

L'art. 3 del citato R. D. espressamente anzi la richiama disponendo che:
«La competenza per la risoluzione delle con-

troversie sui diritti derivanti dal contratto di troversie sui diritti derivanti dal contratto di impiego privato spetta all'«Autorità giudiziaria ordinaria», che all'uopo seguira le norme vigenti per la decisione delle controversie individuali di lavoro»; ed il riferimento alle norme dettate per la risoluzione delle controversie individuali del lavoro non può, per la contraddizione che nol consente, significare, oltre che adozione della procedura relativa, spostamento di competenza della magistratura ordinaria a quella del lavoro.

quella del lavoro.

Questo senza tener conto che le disposizioni integrative ed esecutive dell'Ordinamento Sindacale in Tripolitania e in Circuaica, contenuto nel R. D. 29 aprile 1935 n. 2066, non sono state ancora emanate, e l'Organo per la decisio-ne delle controversie individuali del lavoro non

isulta tuttora costituito.

Ne più fondata si presenta l'eccezione di improponibilità della domanda sotto il riflesso del mancato esperimento di conciliazione da parte delle Associazioni competenti (art. 30 R. D. 29 aprile 1935 n. 2066, pubblicato nel Bollettino Uff. della Libia n. 37 del 16 dicembre 1935) se. come dalle date è manifesto, all'atto della proposizione non solo non esistevano le associazioni sindacali, che il tentativo di conciliazione avrebbero dovuto esperire, ma quan-to nemmeno era stato pubblicato il R. Decreto

che le istituiva. Risoluta così l'eccezione pregiudiziale, enziale precisare la qualifica impiegatizia spet-

Al riguardo deve osservarsi che il Gaglione. ponendo in risalto la scarsa capacità intellet-tuale rivelata da una sgrammaticata lettera acquisita agli atti, ha creduto di potere con ciò sufficientemente contestare la qualità di impie-gato di concetto dal Loffredo attribuitasi, senza avere riguardo alle mansioni da quello effet-tivamente esercitate; ma è evidente che l'indice della cultura non può valere ad eschi particolarmente nel caso in esame, che le funzioni dell'attore fossero di «concetto», non richiedendosi per il normale esercizio di una agenzia Marittima di spedizioni a Tobruk personale dotato di istruzione superiore.

Dovendo, nel silenzio delle parti, intendersi che il Loffredo esplicasse attività in tutti i rami di servizio dell'Agenzia: preventivi, con-trollo costi di spedizione, biglietti, lettere di trasporto etc.... non può esitarsi a qualificare di concetto tali funzioni di collaborazione da

Venendo all'esame dello stipendio al Loffredo dovuto, non si può disconoscere che gli ele-menti di giudizio da lui acquisiti non siano sufficienti a suffragare interamente la tesi attrice.

E' un fatto ineccepibile che il Loffredo parti da Torre del Greco senza fatti precisi, e se si mosse con l'intenzione di ottenere una retribu-zione di L. 1500 mensili, oltre il vitto, l'alloggio e le pulizie, non è dato conoscere a qual punto la sua pretesa incontrò il consenso del

E' certo che egli ebbe a Tobruk vitto, allog-gio e pulizie nella casa del Gaglione, e accondanaro L. 29.641,75 ma quale fosse la sua ti in danaro L. 29.641,75 ma quale rosse la sua retribuzione effettiva consentita dal datore di lavoro è cosa che non dovette mai conoscere nemmeno lui, se quest'ultimo in data 25 giu-gno 1935 poteva scrivergli ancora: «sono dispo-sto a liquidarvi L. 1500 mensili dedotte, s'inten-de, dei vitto e mantenimento pulizia usufruito

da voi presso di me».

Manca la prova, quindi, che in aggiunta alla retribuzione in danaro il Loffredo avesse diritto al vitto, alloggio e pulizia come integrazione dello stipendio, e nel difetto di patti precisi ravvisa il Giudice giusto determinare il cor-rispettivo in lire 1500 mensili (punto pacifico)

rispettivo in lire 1500 mensili (punto pacifico) esclusa ogni altra prestazione, essendo esso adeguato al lavoro ordinario del Loffredo, e non rientrando la corresponsione di vitto, alloggio e pulizie fra le controprestazioni del rapporto d'impiego secondo le consuetudini locali.—
Perciò merita accoglimento la domanda riconvenzionale del Gaglione tendente ad ottenere il pagamento delle somministrazioni di vitto, alloggio e pulizia, fatte al Loffredo durante ventidue mesi, e, tenuto conto del tempo in cui avvennero, e del trattamento familiare cui certamente erano improntate, si ritiene giusto valutarle in L. 350 mensili, complessivamente lire 7700.

ro 7700.

Il Gaglione, negando le indennità di preavviso e di licenziamento, ha addebitato al Loffredo di essersi volontariamente licenziato senza disdetta, e di avere, comunque, col suo comportamento, per non essersi presentato al lavoro il 25 giugno 1935, dato giusta causa alla

risoluzione immediata del rapporto per mancanza grave; però è manifesto che nessuno di questi addebiti sussiste.

Non il primo, perchè con la lettera sopra ri-

Non il primo, perche con la lettera sopra ri-chiamata il Gaglione licenziò bruscamente, c senza alcun preavviso, il suo dipendente; le parole: «per conto mio sono dispostissimo a regolare il V/s conto.... ritenendovi perciò sciol-regolare il V/s conto.... ritenendovi perciò sciolto dal mio servizio fin da ieri » non potrebbero essere più chiare ed eloquenti. Domandare il conto non equivale a licenziarsi, e se per l'esercizio di questo fondamentale diritto dell'impiegato, di sapere, cioè, lo stato del suo avere, il Gaglione ritenne il Loffredo sciolto del suo servizio vuol dire che ebbe in animo di licenziarlo,

e di fatto lo licenziò.

Non il secondo, perchè il non presentarsi un giorno a prestare servizio nelle condizioni in cui l'omissione è avvenuta non costituisce mancanza grave, tale da costringere alla immediata risoluzione del rapporto.

Il Loffredo aveva dovuto ricorrere persino al mezzo della lettera raccomandata per cono-scere lo stipendio pel quale lavorava, e la sua mancanza fu ben lieve di fronte a quella del datore di lavoro per lo stato di incertezza nel quale l'aveva lasciato.

Quanto al lavoro straordinario di cui il Lof-

fredo chiede il pagamento, essendovi contesta-zione, è il caso di ammettere la prova testimoniale in subordine dallo stesso invocata, mentre quanto alla gratificazione la domanda de-

ve essere respinta.

Come si evince dal certificato esibito, non trattasi di una consuetudine generale osservata in Libia che possa dare vita ad un diritto da parte dell'impiegato, nè dall'altra parte risulta che l'Agenzia Gaglione osservasse sistematicamente una tale consuetudine in modo da ingenerare nel Loffredo la persuasione, all'atto ll'assunzione in servizio, di poter contare su di uno stipendio in più per le feste di Natale

Similmente è a dirsi del compenso chiesto per la perizia del piroscafo «Prode», nessuna proessendo acquisita a dimostrare, in contrasto con l'assunto del convenuto, che il lavoro fu opera del Loffredo, e che esulava dalle nor-

Sul rimborso del viaggio Torre del Greco-To

bruk non vi è contestazione.

Quanto sopra premesso, e ritenuto che; anche prima della estensione nella Colonia Libica delle Norme sull'impiego privato vigenti nel Regno, nel difetto di contrarie pattuizioni, tali norme sono state consuetudinariamente os-servate, e dalla giurisprudenza coloniale ricono-sciute ed applicate, il Giudice, salvo ogni diritto per la retribuzione del lavoro straordinario, ravvisa giusto far luogo alla seguente liquida-

a) Stipendi - Posto che la durata del rapporto d'impiego fu di mesi 24 e giorni sei, dei quali mesi uno e giorni 27 trascorsi in licenza in Italia; che il Loffredo, avendo diritto a 10 giorni di ferie annuali, giustamente frui di 20 giorni di licenza; che ad essi per consuetudine in Libia vanno aggiunti i giorni necessari al viaggio, per godere della licenza nel Regno, mi-nimo giorni 24, cioè giorni 12 all'anno, resta un tempo utile a retribuzione di mesi 23 e giorni 17 che, in ragione di L. 1500 mensili, da un ammontare stipendi di L. 35.350.00:

b) indennità di preavviso - un mese di sti-

c) indennità di licenziamento - un mez zo mese di stipendio per ogni annualità di servizio, L. 0.500,00; d) spese di viaggio Torre del Greco-Tobruk

Totale L. 38.846,00 - da cui detratte L. 29.641,75 avute in conto, restano a credito del Loffredo

L. 9.204.25;
Poiche a credito del Gaglione vanno conteggiate L. 7.700.00 residua la somma di L. 1.504.25 a credito dell'attore per i titoli di che sopra, salvo sempre quant'altro a lui potesse eventualmente competere per il lavoro straordinario

Considerato che, proseguendosi il giudizio per gli accertamenti a questo lavoro relativi, è il caso di rimandare ogni provvedimento sulle spe-

caso di rimandare ogni provvedimento sune spe-se al definitivo. Che intanto la clausola di provvisoria esecu-zione può essere concessa (art. 363 n. 8 c. p. c.).

P. Q. M.

# La situazione economica nella provincia di Misurata nel trimestre aprile-giugno 1937

ATTIVITA' AGRICOLA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

I fattori metereologici nella totalità hanno avuto una favorevole influenza sull'andamento delle colture, anche in questo trimestre.

Alle limitate pioggie cadute in tutto il territorio dipendente sono seguiti i moderati venti di nord-ovest e nord-est, eccezione fatta per Tarhuna e Homs ove i venti del sud sono stati

La temperatura se nelle altre località della provincia non è stata elevata, a Misurata nel mese di maggio ha toccato un massimo di 34-35°.

La mietitura dell'orzo e del grano iniziatasi nella prima decade di aprile in tutta la Pro-vincia, sta per essere ultimata. Nel misuratino, nella zona di Beni Ulid nel Tarhunese e in qualche zona della sirtica i venti nel mese di aprile hanno prrovocato la «stretta» che ha annullate in certo qual modo le previsioni fatte in precedenza sul raccolto. Si trascrivono i dati relativi alla raccolta di

LOCALITA'	PRODU	PRODUZIONE					
LOCALITA	ONTO	grano					
Misurata	. 22.160	545					
Sliten	. 19,200	300					
Cussabat	. 12.379	273					
lfoms (nazionali)	. 1.308	90					
Homs (indigeni) .	. 15.800	218					
Tarbuna	. 31.641	653					
Nufilia	3.183	363					
Sirte	. 5.781	301					
Beni Ulid	. 10.097	518					

Per Tarhuna i dati di produzione sono in-completi mancando quelli dei prodotti metro-politani.

Le plantagioni arboree asciutte (olivo, mandorio, vigna) si presentano in ottime condizio-ni di fruttificazione. Altrettanto è a dirsi dei prodotti dei fruttificati praticati nell'arriguo (mell, albicocchi).

mento climatico si presenta ben fornita di grap-poli di frutta, nella quasi totalità dei palmeti

della provincia.

A Misurata nella concessione S. A. di Misurata, sono continuati nel trimestre gli ordinari lavori di aratura, zappatura ed adacquatura alle piantagioni ed ultimato il trapianto del tabacco « salento ».

Dalla Società Tauorga sono state effettuate le arature alle piantagioni arboree, proseguita la sistemazione dell'impianto irriguo sia di derivazione che di distribuzione, mentre sono in corso i lavori di indemaniamento e lottizzazione di nuovi appezzamenti di terreno.

All'Ente di Colonizzazione sono state ultima

zione di nuovi appezzamenti di terreno.

All'Ente di Colonizzazione sono state ultimate le trentadue case coloniche e continuano i lavori di canalizzazione. Le piantagioni eseguite nell'inverno scorso si presentano in ottima condizione di vegetazione. Le modeste colture irrigue impiantate nei mesi di marzo ed aprile, risultano in condizioni discrete di sviluppo, fatta eccezione per il cotone e l'arachide che banno risentito della violenza dei venti dei sud.

Ad Homs, nelle concessioni metropolitane ila zona, si è svolta la raccolta dei cereali i i normali lavori stagionali. Lo stato vegetivo delle piantagioni è normale; il raccolto alla mandorie è discreto e promettente si presenta il raccolto delle olive.

Nella concessione Calò si sta ultimando la metropolitatura dei cereali.

E' terminato il trapianto dei tabacco.

La popolazione indigena è intenta alla semina dei miglio, besca e granoturco e al raccolto delle palate, cipolle e pomodoro.

Prosegue l'incetta dei foraggio da parte dei commercianti di Homs per conto dell'Ammini-strazione Militare.

Nelle concessioni dei tarhunese si è proceduto alacremente alla trebbiatura dei cereali, alla raccolta dei foraggi, alla falciatura degli erbari, zappatura al vigneto, trapianto su 10 Ha.

circa di terreno di tabacco orientale, ai lavori ordinari di aratura e spollonatura delle piante.

Sempre più intensa l'attività di colonizzazio-ne nel comprensario di Bir Tuta che accusa un miglioramento assai intenso in seno alla eco-

omia generale agraria. Nel trimestre l'attività dell'Ufficio Agrario sia nell'assistenza che nella propaganda presso gli agricoltori nazionali ed indigeni è proseguita

I ripresi corsi domenicali di agricoltura teorici-pratici continuano tra l'entusiasmo e l'inesse degli agricoltori.

Presso gli indigeni a cura dello stesso Ufficio continuata la propaganda per l'incremento ella coltura del ricino e dell'arachide.

L'attività boschiva nel misuratino e nel tarhunese è terminata con ottimi risultati per le piantagioni eseguite su terreno dunoso mentre per quelle praticate sulle strade sono state notate delle fallanze a causa dell'andamento stagionale, poco favorevole.

In merito al patrimonio zootecnico da tutte le località della provincia sono state segnalate le ottime condizioni di nutrizione e sanitarie del bestiame ed il considerevole aumento di questo, sia per le nuove monte che per gli acquisti

La consistenza del bestiame accertata fin ad

muli .	11.			1000	. II.	171
cavalli.		THE STATE OF	110	120		1.930
cammelli	300			5000	. «	21.668
asini .		100	- Ave	Figure 1	. «	14.215
bovini ·	16.3		350			12.777
ovini .	-	4	-			138.246
caprini.		-12.00			4	117.976

I dati delle stazioni di monta temporance

Misurata : Il cavallo Mangascià

ha compiuto n. 61 primi salti. l'asino Signorino

ha compiuto n. 6 primi salti 1 sec. salto l'asino Frigaro ha compinto n. 4 primi salti 1 sec. salto

Kuesabat: Il cavallo Uen

ha compiuto n. 74 primi salti 7 secondi l'asino Marco ha compiuto n. 22 primi salti 1 sec. salto

Beni Ulid: Il cavallo Tmil

ha compiuto n. 52 primi salti il toto Quinto ha compinto n. 58 primi salti

Tarhuna: Il cavallo Muingi

ha compiuto n. 91 primi salti 6 sec. salti l'asino Martino ha compinto n. 46° primi salti 8 sec. salti

rafa: Il toro Zaffiro ha compiuto n. 22 primi salti 2 sec. salti Homs: l'asino Marco

ha compiuto n. 11 primi salti 1 sec. salto il toro Quinto ha compiuto n. 22 primi salti

Zliten: Il toro Sesto

ha compinto n. 22 primi salti

Rigoglioso ed abbondanti sono i pascoli nella

L'attività dei mercati normalissima durante i mesi di aprile e maggio si mostra in ripresa nel mese di giugno, per l'affluenza dei prodotti in genere dell'annata.

Il prezzo del grano si è aggirato sulle lire 18 e 24 la marta, mentre quello dell'orzo si è aggirato sulle L. 9,50 e 10 la marta. I prezzi dell'olio si sono mantenuti stazionari in previsione del prossimo abbondante raccolto.

Per la lana i prezzi hanno subito dei ri-bassi ed hanno oscillato tra le 21 e 28 lire, nel mese di giugno, mentre nei mesi di aprile e maggio oscillarono tra le 30 e 32 lire al vello,

si sono mantenute nel trimestre in rialzo a causa della scarsezza dei capi che affluiscono nei mercati e alle numerose richieste in particolar modo per gli ovini.

La pesca nei centri costieri della Provincia è stata discreta. Così nella tonnara di Misurata del cav. Pace dal 27 maggio al 21 giugno si sono avute n. 10 mattanze con la pesca com-plessiva di tonni n. 1.330 per kg. 103.200 e di allitterati n. 408 per kg. 3.312.

A Zliten nel mese di aprile è giunto tutto il personale 70 uomini, della tonnara cav. Pace che ha iniziata la pesca del tonno il 27 maggio: da tale data sino al 30 giugno sono state effettuate n. 12 mattanze con la pesca complessiva di: tonni n. 1.438 per kg. 109.700; allitterati 468 per kg. 3.312.

Le attività industriali si riducono sempre alla produzione della energia elettrica nei vari centri della provincia e a qualche altra piccola iniziativa, quale l'industria delle confezioni di strisce per tende ed indumenti per donne ara-be, recipienti di terra cotta, tappeti, sacchi di lana, di capra e di cammello,

Il consumo dell'energia elettrica ascende nel

Misurata.	9.0			a kw.	549,919
Tarhuna.				34.	1.600
Homs .				9	40.200
Cussabat.				20	7,000
Zliten .	-			10	9.008
			- 1		

Dal 14 giugno ad Homs l'Unione Tripolina dello Sparto, autorizzata all'acquisto di 200 ton-nellate di sparto, ha ripreso la sua attività industriale a titolo di esperimento.

Lo stabilimento Lolato a causa della cattiva nnata olearia dell'anno scorso è tuttora inattivo; però sono stati sistemati i macchinari in vista del prossimo raccolto, di olive che si prevede abbondante

A Tarhuna nelle zone di Bir Miggi. Suk el-Kemis e Gasr Daun è stato provveduto, nel trimestre, all'impianto di cantieri per la raccolta dello sparto a cura dell'Ente per la Cellulosa e della Ditta Flaviani di Tripoli, all'uopo autorizzata.

In via di ultimazione sono i lavori per la costruzione delle palazzine militari nei vari centri della Provincia.

A Misurata procedono sempre con ritmo accellerato i lavori di trivellazione del pozzo arte-siano nelle immediate vicinanze della città che ha raggiunto la profondità di 150 metri.

E' stato provveduto alla sistemazione della strada a fondo naturale che da Misurata conduce alla spiaggia di Sidi Marbat, frequentata dai connazionali durante la stagione balneare.

ha compinto n. 91 primi salti 4 sec. salti
il cavallo Apache

A Tarhuna sono a buon punto i lavori per
la costruzione delle scuole e dell'ambulatorio
di Bir Tutta la costruzione delle scuole e dell'ambulatorio di Bir Tutta, di un bar ristorante e l'ampliamento della rete distributiva dell'acquedotto.

A Homs sono stati ultimati i lavori relativi alla sistemazione di quella rada.

A Zliten fervono i lavori di sistemazione di quella pista camionabile Zliten-Bir Dufan e quelli riguardanti la trivellazione di 4 pozzi che saranno muniti di 4 aeromotori.

saranno muniti di 4 aeromotori.

Saranno muniti di 4 aeromotori.

A Sirte proseguono alacremente i lavori di bitumazione del tronco della Litoranea per il tratto Buerat el Sun-Uadi Maragua, mentre sono stati ultimati i lavori di ampliamento della scuola italo-araba e quelli per la costruzione del ponte nell'uadi Gheneua.

Nella stessa località hanno avuto inizio i lavori di riparazione al pontile di sbarco, danneggiato dal fortunale del febbraio scorso.

A Nufilia è stata costruita nella zona Ras alla casa cantoniera.

A Beni Ulid il pozzo artesiano, pur essendosi oltrepassati i 400 metri non hanno ancora vori di manutenzione fabbricati, strade, e piazze del canoluogo.

## SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE

A Misurata Marina il movimento della navi-gazione, è stato durante il trimestre in esame di n. 58 piroscafi che imbarcarono n. 682 pas-

segreri e 2919 tonn. di merci varie. Nello stesso periodo a Homs hanno fatto sca-lo n. 18 piroscafi italiani e 2 velieri sbarcando 664 tonnellate di merce e 50 passeggeri. Alla loro volta gli stessi piroscafi sono partiti im-barcando 677 tonn. di merce varia e 26 pas-

Le principali merci importate sono state sapone, zucchero, farina, the paglia, avena, fieno ecc. mentre quelle esportate sono state costi-

A Sirte hanno dato fondo n. 10 velieri e 30 piroscafi che hanno sbarcato complessivamente tonn: 2058 di merci varie. A Zliten hanno approdato n. 18 piroscafi che hanno sbarcato tonn. 693 di merce varia ed imbarcate tonn. 62. L'Ufficio vendita generi di monopolio di Mi-

surata, durante il trimestre ha esitato tabacchi per L. 311.409.95 e fiammiferi per L. 34,284,55. A Homs quell'Ufficio di vendita ha esitato

nufatti per un complessivo ammontare di

A Kussabat quell'ufficio ha venduto manufatti per un ammontare di L. 136.688,75. Il movimento turistico è stato costituito a Mi

surata della comitiva degli ufficiali del 64º corso dell'Istituto Superiore di Guerra che proseguirone per Sirte.

A Tarhuna la comitiva formata da tecnici agricoli di Roma che hanno visitato qualche concessione della zona e la comitiva degli uf-ficiali del 64º corso Istituto Superiore di Guerra che hanno visitato la concessione dell'Ente di Celonizzazione di Bir Tuta.

Il 26 aprile giungeva a Sirte S. E. Badoglio accompagnato da S. E. Pintor, dal Generale Gizliarelli e seguito, oltre la citata comi-tiva di ufficiali del 64º Corso Istituto Superiore

Ad Homs sono giunti per visitare gli scavi di Leptis Magna n. 141 turisti isolati ed in co-

CREDITO E RISPARI	MO.	Buoni fruttiferi						
Misurata	A STATE OF THE STA							
	<b>为约约2000</b>	pagati . > 6 > - 4.500,00 Risparmi dep. > 57 > - 13.514:00						
Cunti Comment	的內容的意思為他	> rimborsi > 21 > > 22.774.40						
Conti Correnti - versam, n. 535	ani is	* rimodrat * 21 * * 22,719,90						
Buoni Contests - pagam 94	EL ONE	mi in asom it atagum						
Buoni fruttiferi - emessi > 54	The state	Agenzia Cassa di Risparmio						
" "Filiphore . 99 I		The day 200 at 2						
Risp, mi postali - depositi » 29		Depositi entrata I. 2 078.385,25						
- rimb,si » 4.1	Titoli pagati	* nscita * 3.074.729.60						
Cincast a 1329	L. 2,517.081.48	Effetti ricevati per Pincasso p. 769 per > 610.212.15						
" - THEODY: - 600 I	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Pincasso n. 769 per » 610.212,15 Assegui bancari						
Effetti da riscustere in		emessi > 564 600.086,65						
partenza.		Dep. versamenti . > 68 > > 228.054,60						
Effetti da riscuotere in	MORE WHEN	> rimborsi . > 68 > > 90.242,30						
arrivo 85		* tildibutst . * 00 * * .0.2+2,50						
AS A SHIP THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF		The state of the s						
Cassa di Risparmio	THE STREET STREET	Zliten						
Policy !	The same of the sa	Ufficio Postale.						
Dep. versamenti » 780 »	. 3.067 080,65							
» prelevamiti » 484 »	672.588,20 584.397,50	Conti C. emessi n. 42 per L. 303.000,00						
Assegni emessi > 1008 >		Buoni fruttiferi						
saven curean . 100c .	1,001.804,40	emessi . > -7 > - 4500,00						
	THE RESERVE	Buoni fruttiferi						
Kussabat		pagati . > 7 > > 2588,00						
Titled nestale		Deposito a ris-						
Uificio Postale.		parmio . > 9 > 4.269,00						
C/C post. emessi » 30 »	2.795,60	Rimborso a ris-						
» » pagati » 18 »		parmio . > 5 > 1.149,00						
Buoni post, frutt.	00.000,00	Effetti in arrivo » 20 » » 1.190,00						
	2,300.00							
Buoni post. frutt.	0,000,00	Cassa di Risparmio.						
The state of the s	1.255,00	Dep. versamenti > 131 > 265.474,00						
	1.255,00	» prelevam. » 130 » » 276.374,30						
Rimborsil » 34 »	22 565,00	Effetti all'incasso						
Real Section Co.		ricevuti '. > 367 . > 396.526,00						
		Effetti all'incasso						
Homs		iucassati . » 348 » » 362.142,45						
Ufficio Postale.		Effetti all'incasso						
Officio I ostate.	The state of the s	insoluti . > 26 > > 19.599,00						
C/C post, emessi * 219 *	3.485.770,55	Assegni bancari						
» » pagati » 85 » »	314.500,00	emessi . » 596 » » 308.799,25						
Buoni fruttiferi	The second second	Assegui bancari						
emessi . > 20 >	22.000,00	pagati , > 141 - 426.026,85						

# La situazione economica nel Territorio del Sud nel trimestre aprile-giugno 1937

ATTIVITA AGRICOLA

INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Agricoltura.

Cereali.

Durante i primi giorni del trimestre la po-polazione del territorio ha ultimato la fecon-dazione delle palme; poco dopo sono incomin-ciati i lavori di mietitura e battitura del gra-

In seguito all'incremento dato alla coltivazione del grano e dell'orzo, il raccolto di cui per ora possono darsi solamente dati approssimativi, data la battitura in corso, si prevede sensibilmente superiore a quello dell'anno scorso. Con buon fondamento si presume un raccolto di grano quintali 13072 - orzo quintali 6352.

Ciò in grazia dell'incitamento dato dal Go-verno agli agricoltori con anticipi sul raccolto, assicurando loro il collocamento mediante ac-quisto da parte del Commissariato Militare, e per i notevoli aiuti concessi, sia in semine an-ticipate, strumenti agricoli gratultamente di-stributi e per la sicurezza di essere sostenuti

Anche notevole benefica impressione ha prodotto l'introduzione dell'uso della trebbiatrice che, oltre semplificare e rendere più razionale i sistemi di battitura dei grano e dell'orzo, affranca i sedentari dalla tradizionale gravosa spesa che pagavano ai nomadi ingaggiati con i loro cammelli per i lavori di battitura.

## Produzione orto-floro-frutticala

Procedono regolarmente nel loro sviluppo le colture di prodotti primaverili e danno abbondante prodotto di ortaggi di stagione tra i principali, cipolle, pomodori, melanzane, insalata,

barbabietole, cavoli, peperoni ecc. La semina di detti prodotti si effettua in ogni stagione ben sogni della popolazione.

Il bestiame è impiegato quasi tutto per i bidetti prodotti si effettua in ogni stagione ben curata da buoni risultati.

Tutta la produzione viene consumata sul po-sto, parte dai produttori e la rimanenza ven-duta sui mercati. Molto numerose le varietà di cucurbitacee le quali, favorite dal calore e dal-l'abbondanza d'acqua d'irrigazione, prosperano rigogliose assumendo dimensioni insolite.

rigogliose assumendo dimensioni insolite.

La produzione frutticola è tutt'ora scarsa, ma in via di aumento. Uva, mele, pesche sono già mature o in via di maturazione; la quantità di frutta disponibile è scarsissima, ma dato l'impianto in questo anno di un considerevole numero di viti, e da prevedersi che, in un paio di anni, almeno per l'uva, il raccolto potrà essere abbondante;

## Produzione dattilifera.

La produzione dattilifera si prevede abbon-dantissima, e, pur costituendo, il frutto, l'a-limento essenziale degli indigeni, una quantità, certamente superiore a quella dello scorso an-no, potrà essere esportata.

Abbondante e ben curata la coltivazione del-a medica, che rappresenta la principale ali-tentazione del numeroso bestiame esistente nel

La campagna del leghbl è in pieno sviluppo, e la produzione viene tutta consumata sul posto. Vengono raccolte grandi quantità di sparto, parte del quale è implegato dagli indigeni per la fabbricazione di corde e cestini ad uso locale, e parte viene esportata verso la costa.

Nel trimestre è stata inaugurata e attualmen-te funziona a Murzuk la «Bottega artigianato di Murzuk» azienda con capitale di L. 2000 istituita per incanalare migliorando la produ-zione e l'esito degli oggetti caratteristici fatti dagli artigiani indigeni della sottozona.

Attività degli uffici postali del territorio (e-scluso Cufra) durante ii 2º trimestre 1937-XV.

Vaglia ordinari	n.	1903	L.	451.141,20
* telegratici		.49		17.450,-
> servizio		746		3.343.925,45
> internazionali		8		550
Conti Correnti		493		459.390,05
Buoni fruttiferi		120		84.700
Risparui		382		500.994,10
Effetti		- 123		
Titoli pagati				
			15 31 114	

## PAGAMENTI

	Vaglia ordinari	n.	210	T 01.30050
	» telegrafici		2	> 369,-
	» servisio		534	> 3.015.924,-
ij	> internaziona	li »		
	Conti Correnti	1	300	» 1.213, 186,80
	Buoni fruttiferi		26	23.175,30
	Risparmi	200	181	> 360,306,10
	Effetti	10	16	4.387,10
	Titoli pagati		83	a 1,891,014,00
	The state of the s	1000	LES BEE	